

C.F. e P.IVA 07788680630 – REG. IMP. Napoli iscr. n. 07788680630 – REA Napoli n. 659800
Sede Legale: Centro Direzionale di Napoli – Isola E7 – 80143 Napoli


DELIBERAZIONE N. 4 del 25 Maggio 2015

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – CIG: 5933257690

In data 25 Maggio 2015 alle ore 12.30 presso i locali della sede legale di SMA Campania SpA - CF. e P. I.V.A. N. 07788680630 – Reg. Imp. Napoli iscr. N. 07788680630 – REA Napoli N. 659800 – siti al Centro Direzionale di Napoli all'Isola E/7 piano 17° int. 77, l'Amministratore Unico, dott. Raffaele Scognamiglio, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 436 del 14/11/2013, in qualità anche di dirigente (ad interim) coadiuvante, adotta il seguente provvedimento, che sarà repertoriato nel Registro delle Deliberazioni del CDA/AU, nonché pubblicato sul sito istituzionale della società – sezione trasparenza amministrativa – e reso immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Dott. Raffaele Scognamiglio



L'Amministratore Unico
Dott. Raffaele Scognamiglio



L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto che

- Con Deliberazione n. 1 del 20 Gennaio 2014, l'Amministratore Unico ha adottato i provvedimenti organizzativi e di indirizzo atti a garantire il rispetto della normativa in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, al Dlgs. Nr. 163/2006 e al Reg. regionale nr. 7/2010;
- Il Bando di Gara relativo alla fornitura in oggetto veniva pubblicato ex art. 66, co. 7 ed ex art. 122 co. 5 del Dlgs. N. 163/2006 sulla G.U.R.I. n. 7 del 16/01/2015, su n. 2 (due) giornali a carattere nazionale e n. 2 (due) giornali a carattere locale, nonché sul sito istituzionale della SMA Campania SpA e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Entro il termine fissato dal Bando di Gara per la presentazione delle offerte, pervenivano nei termini n. 5 (cinque) offerte;
- Con nota protocollo n. 323/15/Na/RS/ del 06/02/2015 venivano nominati i componenti del Seggio di Gara;
- Nella seduta pubblica del 03/03/2015 il Seggio di Gara dichiarava prima classificata la società denominata LSI Lastem s.r.l.;
- Nella seduta pubblica del 03/03/2015 il Seggio di Gara richiedeva con nota protocollo n. 564 del 05/03/2015 alla LSI Lastem s.r.l. (prima classificata) di comprovare entro il termine perentorio del 16/03/2015 ore 16:00 i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – amministrativo al fine di giungere all'aggiudicazione definitiva della gara.
- La valutazione dei documenti richiesti con nota protocollo n. 564 del 05/03/2015 alla LSI Lastem s.r.l. (prima classificata) e pervenuti nei termini stabiliti ha dato esito positivo sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – amministrativo;
- Con deliberazione n. 3 del 25 Marzo 2015 l'Amministratore Unico disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della LSI Lastem s.r.l. che ha proposto un ribasso pari al 19% (diciannovapercento);
- Risultano decorsi i termini di cui all'art. 11 del .lgs. n. 163/2006 e sono state effettuate le verifiche ivi previste, giusta documentazione acquisita al prot. n. 1421 del 25/05/2015.

RITENUTO, di approvare lo schema di contratto per la "FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" – CIG: 5933257690.

DELIBERA

per tutto quanto sopra descritto, che qui si intende integralmente riportato

1. di dare atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della "FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" – CIG: 5933257690 – disposta con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3/2015;
2. di approvare lo schema di contratto per la "FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" – CIG: 5933257690 – che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Unico
Dott. Raffaele Scognamiglio



**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI
DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER
ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – CIG: 5933257690**
tra

SMA CAMPANIA Spa – con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E7 P.IVA – C.F. n. 07788680630, in persona dell'Amministratore Unico dott. Raffaele Scognamiglio, in prosieguo anche denominata più semplicemente "Committente"

e

_____, e per l'occasione domiciliato
_____, in prosieguo anche denominata più semplicemente "Affidatario".

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 1 del 20 Gennaio 2014, l'Amministratore Unico ha adottato i provvedimenti organizzativi e di indirizzo atti a garantire il rispetto della normativa in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, al Dlgs. Nr. 163/2006 e al Reg. regionale nr. 7/2010;
- Il Bando di Gara relativo alla fornitura in oggetto veniva pubblicato ex art. 66, co. 7 ed ex art. 122 co. 5 del Dlgs. N. 163/2006 sulla G.U.R.I. n. 7 del 16/01/2015, su n. 2 (due) giornali a carattere nazionale e n. 2 (due) giornali a carattere locale, nonché sul sito istituzionale della SMA Campania SpA e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Entro il termine fissato dal Bando di Gara per la presentazione delle offerte, pervenivano nei termini n. 5 (cinque) offerte;
- Con nota protocollo n. 323/15/Na/RS/ del 06/02/2015 venivano nominati i componenti del Seggio di Gara;
- Nella seduta pubblica del 03/03/2015 il Seggio di Gara dichiarava prima classificata la società denominata LSI Lastem s.r.l.;
- Nella seduta pubblica del 03/03/2015 il Seggio di Gara richiedeva con nota protocollo n. 564 del 05/03/2015 alla LSI Lastem s.r.l. (prima classificata) di comprovare entro il termine perentorio del 16/03/2015 ore 16:00 i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – amministrativo al fine di giungere all'aggiudicazione definitiva della gara.
- La valutazione dei documenti richiesti con nota protocollo n. 564 del 05/03/2015 alla LSI Lastem s.r.l. (prima classificata) e pervenuti nei termini stabiliti ha dato esito positivo sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – amministrativo;
- Con deliberazione n. 3 del 25 Marzo 2015 l'Amministratore Unico disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della LSI Lastem s.r.l. che ha proposto un ribasso pari al 19% (diciannovapercento);
- Risultano decorsi i termini di cui all'art. 11 del .lgs. n. 163/2006 e sono state effettuate le verifiche ivi previste, giusta documentazione acquisita al prot. n. 1421 del 25/05/2015.
- Con deliberazione n. 4/2015 l'Amministratore Unico ha dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della "FORNITURA DI N. 45 CENTRALINE METEO, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" – CIG: 5933257690 – disposta con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3/2015 – approvandone anche lo schema di contratto.

* * * * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, l'Affidatario deve fare riferimento alla

normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da ora in poi "Codice dei Contratti";
b) il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, da ora in poi "Regolamento generale".

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 3

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto;
- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 4

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la fornitura di n. 45 centraline meteorologiche, apparati di taratura in campo delle stazioni e attività di formazione per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell'ambito della fornitura oggetto del presente contratto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è 5933257690.

ARTICOLO 5

Esatta conoscenza della fornitura

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente della fornitura da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della medesima.

ARTICOLO 6

Luogo di esecuzione del contratto

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

ARTICOLO 7

Variazioni della fornitura

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione della fornitura, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente la fornitura, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'Affidatario non potrà, invece, apportare alla fornitura variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 8

Corrispettivo della fornitura

1. Il corrispettivo per la fornitura richiesta con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro 162.380,00 (centosessantaduecentottanta/00) al netto d'IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 9

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:
 - Pagamento entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica dei conformità della fornitura resa ai sensi dell'art. 322 del DPR n. 207/2010.
2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma sono subordinati al rilascio da parte del Committente di certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi ed anche, secondo quanto prevede il successivo art. 15, all'effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente.
3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. intestato a "LSI Lastem srl con sede in via ex s.p. 161 Premenugo – Settala (MI) – Monte dei Paschi di Siena ag. Settale - IBAN IT53D0103033850000001519974".

ARTICOLO 10

GARANZIA FIDEJUSSORIA – Cauzione definitiva

1. Per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'esecutore del contratto ha costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria n. 682281 rilasciata in data 27/01/2015 dalla Elba Assicurazioni corrispondente al 1% dell'importo di appalto (I.V.A. esclusa) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto.
2. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della SMA Campania Spa, l'affidatario è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della SMA stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
4. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Aggiudicataria per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Stazione Appaltante di tutte le forniture rese e previa deduzione di eventuali crediti verso l'Aggiudicataria.

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto.

ARTICOLO 12

Brevetti e diritti d'autore

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione della fornitura, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di

dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

ARTICOLO 13

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione della fornitura, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata della fornitura da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.

3. Ogni eventuale sospensione della fornitura o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.

ARTICOLO 14

Collaudo - Verifica e controllo sull'attività

1. Il Committente può effettuare uno più collaudi per ogni attività di sviluppo svolta nell'ambito della fornitura appaltata.

2. I collaudi delle predette attività sono eseguiti da persone nominate dal dal Committente. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale.

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 16

Riservatezza

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 17

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
 - a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte della fornitura;
 - b) nell'ipotesi prevista di ingiustificata sospensione della fornitura protratta per oltre 15 giorni;
 - c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto;
 - d) qualora venga meno la garanzia fideiussoria o in caso di mancata reintegrazione della stessa;
 - e) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
 - f) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 18

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione della fornitura non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA Campania Spa.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 19

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'Aggiudicataria si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 20

Spese contrattuali – Registrazione – Condizione risolutiva

1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e adempimento fiscale inerente la stipula del presente contratto, ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del presente contratto. Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 21

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile per l'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Michele De Figlio, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Logistica della SMA CAMPANIA Spa. Il Responsabile per l'esecuzione dei contratti aziendali è Domenico Catuogno, dipendente della SMA Campania Spa.

ARTICOLO 22

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Napoli, _____

Il Committente

L'Affidatario